|  |
| --- |
| AVVERTENZA*Il presente documento, redatto in collaborazione con Zitiello Associati Studio Legale, costituisce un modello contrattuale standard* ***per controparti qualificate*** *riservato agli associati di Assosim e, come tale, richiede adattamenti da parte dell’intermediario che lo utilizzi, in base alle proprie esigenze operative e organizzative. Gli allegati costituiscono una parte integrante e particolarmente importante del seguente contratto la cui predisposizione, a causa delle specificità economiche e operative di ciascun intermediario, non può che essere interamente affidata a ciascun intermediario. È responsabilità esclusiva dell’intermediario valutare se effettuare adattamenti al presente contratto e coordinarlo con i vari allegati, anche con l’ausilio di consulenti esterni. Il presente documento non costituisce parere o consulenza legale ed è stato predisposto sulla base della normativa in vigore alla data del 3 aprile 2023. Assosim e Zitiello e Associati Studio Legale declinano ogni responsabilità contrattuale ed extracontrattuale per danni riferibili a qualsiasi titolo all’utilizzo del presente modello contrattuale.* |

Spettabile ([[1]](#footnote-1))

[*inserire dati della Banca / SIM*]

[⏺]

[⏺]

**PROPOSTA DI CONTRATTO PER LA PRESTAZIONE DEI SERVIZI DI NEGOZIAZIONE PER CONTO PROPRIO, ESECUZIONE DI ORDINI PER CONTO DEI CLIENTI, RICEZIONE E TRASMISSIONE DI ORDINI A CONTROPARTI QUALIFICATE ([[2]](#footnote-2))**

*Inserire anagrafica e dati identificativi del cliente*

*CODICE LEI*

di seguito definito il “Cliente”

**PREMESSO CHE:**

1. Il Cliente è stato classificato come controparte qualificata ([[3]](#footnote-3)) **oppure** il Clienteha richiesto espressamente (per iscritto) di essere considerato controparte qualificata ed ha dichiarato di essere stato informato (per iscritto) e di essere consapevole delle conseguenze cui si espone con la suddetta richiesta, incluse le protezioni che potrebbe perdere. Il Cliente ha quindi confermato espressamente (per iscritto) di essere trattato come controparte qualificata ([[4]](#footnote-4)).
2. Il Cliente ha esaminato, compreso e accettato i termini del contratto e ha ricevuto, letto e compreso ([[5]](#footnote-5)); (i) la sintesi della politica adottata dalla [*Banca*] per la gestione dei conflitti di interesse; (ii) le Condizioni di prestazione dei Servizi ([[6]](#footnote-6)).
3. Il Cliente ha preso atto che tutte le comunicazioni relative alla prestazione dei Servizi verranno fornite dalla [*Banca*] in formato elettronico.

**TUTTO CIÒ PREMESSO,**

il Cliente conferisce alla [*Banca*] l’incarico di svolgere in suo favore i servizi di investimento di negoziazione per conto proprio, esecuzione di ordini per conto dei clienti, ricezione e trasmissione di ordini, nei termini e alle condizioni che seguono ([[7]](#footnote-7)). Nella prestazione dei servizi, il Cliente autorizza la [*Banca*] ad agire in nome proprio e per conto del Cliente.

1. **Premesse e allegati**

Le premesse e gli allegati indicati alla lettera b) delle premesse rappresentano parte integrante e sostanziale del presente accordo.

1. **Conflitti di interesse**

La [*Banca*] ha adottato misure idonee ad identificare e prevenire o gestire i conflitti di interesse che potrebbero insorgere tra la [*Banca*], inclusi i dirigenti, i dipendenti e gli agenti collegati o le persone direttamente o indirettamente connesse e il Cliente o tra il Cliente e altri clienti della [*Banca*] al momento della prestazione dei servizi di investimento o accessori o di una combinazione di tali servizi, al fine di evitare che tali conflitti di interesse incidano negativamente sul Cliente ([[8]](#footnote-8)).

.

[Luogo, data]

[Il Cliente]

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Nome:

1. Si presuppone la conclusione del contratto mediante scambio di proposta e accettazione, che comporta che l’intermediario accetti (per iscritto) la proposta del cliente e gliela invii o consegni. Il contratto si considera concluso, in tale eventualità, quando il cliente ha notizia dell’accettazione della [*Banca / SIM*]. È ovviamente possibile, in sede di personalizzazione del contratto, prevedere altre modalità di conclusione, nel rispetto dell’art. 23 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58. [↑](#footnote-ref-1)
2. () Si precisa che la normativa di riferimento non prevede l’obbligo di concludere un accordo scritto anche con le controparti qualificate. L’art. 30 della MiFID II, infatti, non prevede l’applicazione nei rapporti con le controparti qualificate dell’art. 25, paragrafo 5, della Direttiva che impone l’obbligo di concludere un contratto scritto al fine di regolamentare i diritti e gli obblighi delle parti, nonché le altre condizioni alle quali l’impresa di investimento fornirà servizi al cliente. Inoltre, l’art. 58 R.D. (UE) 565/2017, pur prevedendo che le imprese di investimento “*stipulano con il cliente un accordo di base per iscritto*” – senza specificare la tipologia di cliente – è rubricato “*Accordi con i clienti professionali e al dettaglio*”, così da escludere l’applicabilità alle controparti qualificate di tale disposizione. Ad ulteriore conferma di quanto sopra evidenziato si osserva, infine, che anche il commento all’art. 37 delle Modifiche al Regolamento Intermediari, che disciplina i “Contratti”, precisa che, in coerenza con quanto prescritto dalla MiFID II, il principio della necessaria contrattualizzazione dei diritti e degli obblighi delle parti è stato esteso anche ai rapporti con la clientela professionale. [↑](#footnote-ref-2)
3. () Secondo quanto disposto dagli artt. 6 comma 2 *quater*, lettera d) nn. 1, 2, 3 TUF; 30, par 2, MiFID II; 61 Regolamento Intermediari, i soggetti considerati *ex* se controparti qualificate sono i seguenti: (i) SIM; (ii) imprese di investimento UE; (iii) banche; (iv) imprese di assicurazioni; (v) Oicr; (vi) gestori; (vii) fondi pensione; (viii) intermediari finanziari iscritti nell’albo previsto dall’articolo 106 del TUB; (ix) società di cui all’art. 18 del TUB; (x) istituti di moneta elettronica; (xi) fondazioni bancarie; (xii) Governi nazionali e i loro corrispondenti uffici, compresi gli organismi pubblici incaricati di gestire il debito pubblico; (xiii) le banche centrali; (xiv) le organizzazioni sovranazionali a carattere pubblico; (xv) altre categorie di soggetti privati individuati con Regolamento dalla Consob, sentita Banca d’Italia; (xvi) categorie corrispondenti a quelle già elencate di soggetti di paesi non appartenenti all’Unione Europea. [↑](#footnote-ref-3)
4. () *cfr*. art. 30, par. 3, MiFID II che prevede che i clienti professionali in possesso di requisiti prestabiliti, anche quantitativi, possano richiedere di essere considerati controparti qualificate e art. 71 R.D. (UE) 565/2017 par. 5 che disciplina la procedura da applicarsi in tali ipotesi. Si precisa, altresì, che a norma dell'art. 71 R.D. (UE) 565/2017 e dell’art. 61 del Regolamento Intermediari, la classificazione come controparte qualificata non pregiudica la facoltà del soggetto di chiedere, in via generale o per ogni singola operazione, di essere trattato come un cliente professionale ovvero, in via espressa, come un cliente al dettaglio. [↑](#footnote-ref-4)
5. () *cfr*. Per effetto delle modifiche apportate all’art. 30 MiFID II dalla *Quick Fix*, l’art. 24, paragrafo 4, MiFID II e le relative diposizioni attuative del R.D. (UE) 565/2017 non trovano più applicazione alle controparti qualificate. [↑](#footnote-ref-5)
6. () Per non appesantire il testo, si è immaginato un rinvio a dei *Terms of Business* per la disciplina delle modalità di prestazione dei servizi di investimento (conferimento degli ordini, tempi e modalità di esecuzione, etc.). [↑](#footnote-ref-6)
7. ) Per effetto delle modifiche apportate all’art. 30 MiFID II dalla *Quick Fix*, l’art. 25, paragrafo 6, MiFID II e le relative diposizioni attuative del R.D. (UE) 565/2017 in materia di rendicontazione e l’art. 24, paragrafo 4, MiFID II e le relative diposizioni attuative del R.D. (UE) 565/2017, anche in tema di costi e oneri, non trovano più applicazione alle controparti qualificate. [↑](#footnote-ref-7)
8. () *cfr*. considerando n. 46 R.D. (UE) 565/2017 a norma del quale i “*conflitti di interesse dovrebbero essere regolamentati solo quando un'impresa di investimento presta un servizio di investimento o un servizio accessorio. Lo status del cliente al quale il servizio è fornito – sia esso cliente al dettaglio, cliente professionale o controparte qualificata – è irrilevante a tal fine*”; art. 23 MiFID II e artt. 33 e 34 R.D. (UE) 565/2017. [↑](#footnote-ref-8)